

TI_GERICHTE 12.2015.103 vom 2. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.103

FR: TI_GERICHTE 12.2015.103 du 2 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.103 del 2 settembre 2016

Regeste

Legittimazione passiva - assunzione nuove prove (perizia calligrafica) - falso documentale - contratto leasing

Erwägungen

E. 2

La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d'ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d'ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell'incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

E. 3

La domanda di gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli.

E. 3.1

Nel caso concreto, AO 1 ha sostenuto sin dall'inizio di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito (doc. E), dal quale AP 1 deduce le sue pretese creditorie nei confronti dello stesso. In esito ad una circostanziata istruttoria, il Pretore ha condiviso questa tesi, negando la legittimazione passiva del convenuto e respingendo, di conseguenza, la petizione. Il primo giudice si è fondato sulle conclusioni del perito calligrafico, secondo cui la firma sul riconoscimento di debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri documenti del leasing, non erano conformi alla firma abituale del convenuto e non era possibile stabilire a chi dovessero essere attribuite. Il Pretore ha in seguito ritenuto che

nessuno dei vari testi escussi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto.

E. 3.2

L'appellante, che censura queste conclusioni, afferma anzitutto che il convenuto, qui appellato, non è nuovo a raccontare fandonie di questa ed altra indole; egli si appoggia, a questo scopo, alla sentenza 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167, attraverso la quale questa Camera avrebbe respinto l'appello di K_____ SA e confermato la sentenza 27 gennaio 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che aveva respinto l'eccezione di falso rivolta alla firma del convenuto sui contratti di leasing di due auto, poi dichiarate rubate. Inoltre, secondo l'appellante, l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di leasing, così come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna del veicolo e il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano stati sottoscritti dal convenuto. Egli si appoggia in particolare alla deposizione di P_____, venditore presso il garage _____ A_____ SA, al comportamento pre- e processuale del convenuto ed al fatto che quest'ultimo ha ammesso, fin dalla risposta di causa, che il contratto di leasing con la W_____ fosse venuto in essere. Le censure dell'appellante non possono tuttavia essere ascoltate.

E. 3.3

Intanto la sentenza prolatata da questa Camera 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167 non può giovare alla causa dell'appellante, ma va semplicemente ignorata, per il fatto che non è (stata richiamata ed acquisita) agli atti. In secondo luogo, il perito calligrafico, che era stato incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di leasing (doc. C), sul riconoscimento di debito solidale (doc. E), sul verbale di consegna del veicolo (doc. M) e sul documento di identificazione dell'avente diritto economico (doc. N), aveva concluso che le firme in discussione "non sono conformi alla firma abituale del signor AO 1 " . Ha soggiunto che non si poteva inoltre stabilire se fossero da attribuire ad un'altra persona o si trattasse di firme di fantasia, realizzate con un semplice tratto a forma di "M" dal convenuto o da terzi. Questa conclusione, che peraltro convalida scientificamente l'impressione che poteva già dedurre un laico dall'esame dei predetti documenti, non è minimamente contestata dall'appellante. Il Pretore ha in seguito sostenuto che i testi escussi si erano limitati a dichiarazioni di carattere generale: nessuno di essi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto. A dispetto da quanto assevera - immotivatamente - l'appellante, la deposizione di P_____ non sfugge a questo giudizio, come ha ritenuto il Pretore in esito ad una diligente verifica della sua deposizione (cfr. giudizio impugnato, pag. 3, ultimo capoverso). Il comportamento pre- e processuale del convenuto, giustificato dall'appellante con il palese conflitto tra lo stesso ed il titolare ed i dipendenti del garage in questione, non appare invece di rilievo ai fini del giudizio, così come il fatto che il convenuto abbia ammesso che il contratto di leasing per il veicolo in questione sia effettivamente sorto grazie alla controversa firma apposta sui vari documenti predisposti all'uopo. A prescindere dal fatto che, giusta l'iscrizione a registro di commercio (doc. I), il convenuto non era il solo a poter vincolare la predetta società e che in ogni caso egli ha sempre sostenuto, da ultimo attraverso il doc. B prodotto in questa sede, che le firme erano state apposte in sua vece ed a sua insaputa dal personale del garage _____ A_____ SA, l'insorgenza di quel contratto non è rilevante, in quanto

riguarda i rapporti tra l'appellante (in quanto cessionaria dei diritti di R_____) e una persona giuridica terza (W_____), non invece la relazione tra l'appellante e l'appellato. Per decidere il contenzioso in esame, l'istruttoria doveva semplicemente determinare se fosse stato il convenuto ad aver sottoscritto il noto riconoscimento di debito solidale di cui al doc. E. Una dimostrazione che, con certezza, l'appellante non è stato in grado di apportare. Per questo motivo, apprezzando liberamente – ed altrettanto correttamente – le prove (art. 157 CPC), il Pretore poteva unicamente decidere la causa in un solo modo, ovvero ammettere l'eccezione di falso documentale (formale) presentata dal convenuto (art. 178 CPC) e respingere, di conseguenza, la petizione per difetto della legittimazione passiva dello stesso. Conclusione che questa Camera conferma integralmente. 4. Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giacché non vi è motivo di ritenere che l'appellato non possa riscuotere presso l'appellante le ripetibili che gli vengono assegnate (art. 122 cpv. 2 CPC), la domanda di gratuito patrocinio diventa priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 122 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili, decide: 1 . L'appello 1° giugno 2015 della AP 1 è respinto . 2. Le spese processuali di appello di fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellato fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

E. 4

Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.